

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA VELITERNA
LA SCUOLA FORENSE «ANTONELLA FABI»**

**SOSTEGNO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI
RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI EDUCATORI PRESSO I
SERVIZI SOCIALI PER LA PRATICA DI SUPPORTO ALLA
GENITORIALITA'
NELLA FASE ANTE E POST CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

DR. STEFANIA FILIPPI

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA PSICOLOGO FORENSE
CTU E PERITO TRIBUNALE DI VELLETRI

DOCENTE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
PSICODIAGNOSTICA ED ASSESSMENT PSICOLOGICO, ISTITUTO
INTERDISCIPLINARE DI ALTA FORMAZIONE CLINICA
IAFEC/UNIVERSITÀ PONTIFICIA – ROMA

DOCENTE UNIVERSITÀ ROMA TRE, DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, MASTER I° LIVELLO "FAMIGLIE E MINORI IN AMBITO
GIURIDICO"

VALUTAZIONE DELLA GENITORIALITA'

La definizione di *idoneità genitoriale* viene fornita nell'ambito della valutazione tecnica prevista nella L.n.184/1983(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori). Il legislatore, infatti, utilizza il termine «*idoneità*» riferendolo alla personalità dell'adottante.

Il codice civile, al contrario, non prevede alcuna valutazione dell'esame di personalità dei genitori nei casi di separazione e affidamento.



ART. 337 TER C.C.

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

E' questa l'idoneità che il CTU deve indagare e valutare all'interno della consulenza.

BEST INTERESTS of the CHILD STANDARD

The standard used by the court decisions that affect a child....following dissolution of marriage or other parenting arrangements.

Factors considered by court in deciding the best interest of a child may be include:

the child **age**, **sex** and **mental and physical health** of parents; **emotional ties** between the parents and the child;the ability of the parents **to provide** the child with food, shelter, clothing,and medical care; any potentially negative effect of changing the status quo; and the child **preference**.

The Best Interests of Child standard has been adopted by all jurisdictions in the United States.

(Budd, Clark, Connel, 2011)




DOCUMENTO PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ E SUL LORO SUPERAMENTO

La legislazione italiana in ossequio alla Costituzione italiana, alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo pone a fondamento dei rapporti familiari la ***bigenitorialità***, ovvero il diritto dei minori a rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con i propri genitori e con le rispettive famiglie di origine.

Le condotte volte ad ostacolare l'esercizio di tale diritto risultano pertanto censurabili e possono a volte configurare un maltrattamento.





La capacità di riconoscimento,
di rispetto e di reciproca
tutela dei rispettivi ruoli
genitoriali è considerata un
indicatore per la nozione di
responsabilità genitoriale.

La personalità del genitore entra in gioco nella misura in cui condiziona la cosiddetta «funzione riflessiva», ossia la capacità di identificarsi negli stati mentali altrui e di comprenderne il loro bisogno.

Non contano i tratti di personalità, ma la capacità del genitore di farsi carico delle necessità dei figli e di cooperare con l'altro genitore rispettandone ruolo e funzioni.



VALUTAZIONE DELLA GENITORIALITÀ

Non esiste alcun test psicologico in grado di misurare l'idoneità genitoriale né sussistono rapporti di congruità tra test quali il Rorschach e l'MMPI-2 e la capacità di fornire cure, etc. e la capacità di rispettare ruolo e funzioni dell'altro genitore.

La psicodiagnosi entra in gioco allorquando si tratta di valutare la presenza di disturbi psicopatologici in grado di compromettere l'esercizio della responsabilità genitoriale, determinando un'incapacità. In questo caso è necessario somministrare test.



Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

**Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 giugno 2016 -
Ricorso n. 53377/13 - Strumia c. Italia**



Famiglia, paternita', diritto di visita, opposizione, adeguatezza, misure italiane, giustizia
Italy Judgment Date 29/01/2013

Conclusion(s) Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
(Article 8-1 - Respect de la vie familiale)

"le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre"

Le misure italiane per garantire il diritto di visita del genitore non convivente non sono adeguate perche' non rapide. (ndr, Spataro)

Convenzione di Lanzarote art.30 e art.35: che ascolta il minore deve essere preparato.

La matrice costituzionale dei diritti relazionali:art.2,3,29,30,32

La matrice convenzionale sopranazionale dei diritti relazionali:

Convenzione New York (1989)art:5,7,8,9,18

Art.155 cc art 155 bis cc→la relazione quale bene giuridico da tutelare

La lesione dei diritti relazionali quali diritti di ogni relazione umana, nella sua dimensione affettiva ed emotiva.

La perdita della relazione →danno sulla persona(figli, genitori o parenti)

L'ipercura come maltrattamento.



PRINCIPIO DI BENEFICITÀ E DI LEGALITÀ

Le iniziative dei servizi sociosanitari nell'interesse di un/a bambino/a o di un/un'adolescente, - ed anche le segnalazioni non previste dalla legge come obbligatorie, sono guidate da criteri di opportunità ~~in funzione di finalità di benessere individuale e sociale e di prevenzione.~~ Esse sono dunque governate dal principio di beneficità. Viceversa, la proposizione di un ricorso del pubblico ministero e delle parti private e la decisione del giudice rispondono innanzi tutto al principio di legalità, anche se temperato dalla considerazione dell'interesse del/della minore. La distinzione dell'azione di sostegno, protezione e cura dei servizi dalla tutela giurisdizionale dei diritti non esclude le interazioni e sinergie necessarie tra le agenzie sociali, sociosanitarie e giudiziarie(Camerini,Sergio, 2013, Maggioli editore,RN).





L'alienazione non può essere diagnosticata perché non è un disturbo, ma corrisponde ad un fenomeno. Sta al giudice riconoscere il fenomeno attraverso la raccolta di prove tipiche(interrogatori delle parti, precedenti decisioni)e specifiche della materia(relazioni dei servizi, ctu). La condizione di *alienazione parentale* configura da un lato il rischio di danno alla persona(Linee Guida SIMLA)e dall'altro una lesione di un diritto riconosciuto(sentenza CEDU).



THE ALIENATED CHILD

A Reformulation of Parental Alienation Syndrome

Joan B. Kelly and Janet R. Johnston

In this article, controversies and problems with parental alienation syndrome are discussed. A reformulation focusing on the alienated child is proposed, and these children are clearly distinguished from other children who resist or refuse contact with a parent following separation or divorce for a variety of normal, expectable reasons, including estrangement. A systemic array of contributing factors are described that can create and/or consolidate alienation in children, including intense marital conflict, a humiliating separation, parental personalities and behaviors, protracted litigation, and professional mismanagement. These factors are understood in the context of the child's capacities and vulnerabilities.




Figure 2. Background factors, intervening variables, and the child's response.




Figure 2. *Background factors, intervening variables, and the child's response.*

Analizziamo il **Disturbo della Relazione nel DSM-5**, ovvero il **Problema Relazionale Genitore-Bambino** [V61.20(262.820)].

Per questa categoria, il termine *genitore* viene utilizzato per riferirsi a uno dei caregiver primari del bambino, che può essere biologico, adottivo o affidatario, oppure può essere un altro parente (es. nonno/a) che adempie al ruolo genitoriale per il bambino.

Tipicamente, il problema relazionale genitore-bambino viene associato a una compromissione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo.



Esempi di **problemi comportamentali** comprendono iperprotezione genitoriale, eccessiva pressione genitoriale. **Problemi cognitivi** possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri, o rendere gli altri il capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione. **Problemi affettivi** possono comprendere sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni(DSM-5,pp.831-832)



Altra categoria diagnostica → **Disagio relazionale dei genitori sul bambino**

”Questa categoria si riferisce agli effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale su un bambino e comprende gli effetti sul disturbo mentale o su un altro disturbo medico del bambino”(DSM-5,p.832).

Le relazioni più importanti, dunque, specialmente le relazioni intime tra genitore/caregiver/bambino, hanno un impatto significativo sulla salute degli individui. **Tali relazioni possono essere protettive e promotrici di salute, neutrali, oppure dannose per gli esiti di salute.**



“ CARTA DI CIVITANOVA MARCHE ”
«INDIRIZZI GIURIDICI PER L'APPLICAZIONE DELLE
DECISIONI GIUDIZIARIE IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI
RELAZIONALI DEL/DELLA MINORE E REPERTORIO DI
BUONE PRASSI PSICOLOGICHE E SOCIO-SANITARIE
PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI
IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI ANCHE RELAZIONALI
DEL/LA MINORE A RISCHIO DI PREGIUDIZIO»



Figure professionali:educatore domiciliare; psicologo→Interventi

Educatore domiciliare

Interventi di rieducazione *per modificare,tramite un approccio di natura prevalentemente pedagogica, le concrete modalità del genitore di accudimento e di sensibilità responsive nei confronti del figlio*

Psicologo del Servizio

Interventi di riparazione *per modificare i comportamenti e le risposte che il bambino fornisce al genitore al fine di migliorare la capacità di quest'ultimo di attivare il suo comportamento di cura e protezione.*

Interventi di ridefinizione *per modificare il modo in cui il genitore interpreta il comportamento del figlio, depurandolo dalle attribuzioni difensive(Sameroff, 2004)*

.



Gli incontri protetti

1. Cosa sono gli incontri protetti?

Ancora non è chiara la natura dell'intervento: psicoeducativa? Psicologica? Medica? Psicosociale? Non sono la stessa cosa. Per trattare, ad esempio, un caso di ripristino delle relazioni familiari sarebbe necessario un intervento di natura psicologica che necessiterebbe di consenso informato.

2. Quale ente si occupa di questi incontri protetti?

Se è un ente pubblico o privato convenzionato sarebbe necessario acquisire maggiori informazioni sulla metodologia adottata, sulla statistica dei casi risolti/irrisolti, sui finanziamenti ricevuti, su eventuali presenze di conflitti di interesse degli operatori. Inoltre, sul sito dell'ente dovrebbero essere presenti i nominativi di chi svolge l'intervento con relativi curriculum.

3. Per quanto tempo?

Qual è la tempistica prevista? Qual è la frequenza di colloqui ("incontri")? Un'ora a settimana oppure ogni quindici giorni non appare una metodologia adeguata.

4. Quali sono gli obiettivi?

Quali sono le finalità dell'intervento? Devono essere chiare e trasparenti.

5. Trasparenza

Se l'intervento viene effettuato da psicologi, come detto, il genitore dovrebbe sottoscrivere un valido e libero consenso informato in cui è chiaro chi fa cosa e in che modo, anche per quanto riguarda la stesura di relazioni ai Servizi Sociali e/o al Tribunale.

(M.Pingitore in Psicologia giuridica, 6 febbraio 2019)

Tribunale Civile di Bologna, ordinanza n. 10412 del 20/12/18.

[...] alla luce delle sopra riportate considerazioni, il C.T.U. ha suggerito che:

- il bambino sia affidato ai Servizi Sociali di XXX;
- questi ultimi designino un coordinatore genitoriale competente in psicologia, sotto la cui direzione e osservazione avvengano gli scambi del bambino;
- sia predisposto un progetto che preveda un primo blocco di quattro incontri da organizzare il sabato e la domenica a fine settimana alternati dalle 10,00 alle 14,00 dopo pranzo alla presenza del coordinatore o di una persona di sua fiducia; in caso di esito positivo di queste prime visite, una seconda serie di altri quattro incontri dalla mattina alla sera senza osservazione diretta; qualora anche in tale ipotesi l'esito sia favorevole il bambino stia con il padre per l'intero fine settimana senza controlli; in seguito, si potrà organizzare la permanenza nel corso delle festività e delle vacanze; [...]

[...]

Il Collegio non ritiene invece opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale. Invero tale figura non è prevista normativamente e andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti.

